



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/11/2016

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate



Indice generale

| | |
|--|---|
| ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO..... | 3 |
| ART. 2 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE..... | 3 |
| ART. 3 – ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE..... | 3 |
| ART. 4 – L’ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE..... | 3 |
| ART. 5 – I REFERENTI DEL COMITATO DI QUARTIERE..... | 4 |
| ART. 6 - IL PORTAVOCE..... | 4 |
| ART. 7 - ELEZIONE DEI REFERENTI..... | 4 |
| ART. 8 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE..... | 6 |
| ART. 9 – RAPPORTI TRA COMITATO DI QUARTIERE E AMMINISTRAZIONE..... | 6 |
| ART. 10 - SOSTITUZIONE DEI REFERENTI..... | 7 |
| ART. 11 – DURATA IN CARICA..... | 7 |



ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento di consulte territoriali, denominate Comitati di Quartiere, in applicazione dello Statuto comunale (art. 46 comma 2) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2007, modificato con atto di Consiglio comunale n.49 del 19/12/2011 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 26/1 del 25 giugno 2007.
2. I Comitati di Quartiere sono organismi rappresentativi delle realtà localistico-territoriali in ambito comunale che promuovono la partecipazione democratica e l'iniziativa dei cittadini.
3. Nello spirito dell'art. 46 dello Statuto comunale i Comitati di Quartiere hanno un ruolo consultivo, con funzioni di istanza e di proposta verso l'Amministrazione comunale.

ART. 2 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti l'amministrazione della Città di Malnate, il territorio comunale viene ripartito nei seguenti quattro quartieri, corrispondenti ognuno a un Comitato:
 - A) Centro – Folla e Baraggia
 - B) Rogoredo – Rovera
 - C) Gurone
 - D) San Salvatore
2. L'estensione territoriale dei Comitati di Quartiere è quella stabilita dalle delimitazioni indicate nell'allegato A (tavola – elenco vie).
3. La delimitazione territoriale dei Comitati di Quartiere potrà essere modificata con deliberazione di Consiglio comunale.

ART. 3 – ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. Per ciascun Comitato di Quartiere sono istituiti i seguenti organi:
 - a) L'Assemblea del Comitato di Quartiere;
 - b) I Referenti;
 - c) Il Portavoce.

ART. 4 – L'ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE

1. L'Assemblea è formata da tutti i residenti nel Quartiere che abbiano compiuto 16 anni.
2. L'Assemblea svolge funzioni consultive e propositive ed elegge i Referenti, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.



ART. 5 – I REFERENTI DEL COMITATO DI QUARTIERE

1. I Referenti sono, in numero variabile tra 3 e 5, cittadini residenti sul territorio di ciascun Comitato, individuati nei modi e nelle forme previsti dal successivo art. 7. Per il solo Comitato D (San Salvatore) i Referenti sono in numero variabile tra 2 e 5.

ART. 6 - IL PORTAVOCE

1. Svolge le funzioni di Portavoce il Referente più votato o il Referente che, in caso di sua rinuncia o dimissioni, ha ottenuto immediatamente dopo il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede per sorteggio.

2. Il Portavoce rappresenta il Comitato di Quartiere nei rapporti esterni; può riunire in veste informale i Referenti, per decisione propria o su richiesta di uno di essi; convoca l'Assemblea, predisponde, d'intesa con i referenti, l'ordine del giorno, con possibilità di integrazione nel corso della riunione; presiede l'Assemblea e ne assicura il buon andamento; cura i rapporti con l'Amministrazione comunale.

3. Al Portavoce è trasmesso, per conoscenza, l'invito di convocazione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari con i relativi ordini del giorno. Qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni di particolare rilevanza per il proprio territorio di competenza, il Portavoce può chiedere di prendere la parola alle sedute del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari attraverso una comunicazione da fare al Presidente del Consiglio comunale o ai Presidenti delle commissioni entro 24 ore prima del giorno dell'adunanza, indicando espressamente il punto o i punti sui quali intende intervenire. Resta ferma l'impossibilità di prendere parte alla votazione. Il Presidente del Consiglio comunale e i presidenti delle Commissioni stabiliscono, volta per volta, le modalità e i tempi dell'intervento.

4. In caso di assenza o impedimento del Portavoce, le sue funzioni sono svolte dal successivo Referente che, alle elezioni, ha ricevuto più consensi personali. Per il solo intervento in sede di Consiglio comunale o di Commissioni consiliari, il Portavoce può indicare un proprio sostituto tra i Referenti.

5. Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse al Portavoce del Comitato tramite posta elettronica o altro mezzo se dallo stesso espressamente richiesto.

ART. 7 - ELEZIONE DEI REFERENTI

1. La Giunta comunale, entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, promuove dei bandi pubblici per ogni Comitato di Quartiere per favorire la candidatura a Referenti



di cittadini interessati. Nei bandi, ai quali è data la massima pubblicità, sono indicati modalità di elezione e requisiti per la candidatura.

2. Sono elettori attivi e passivi, per l'elezione dei Referenti di ogni Comitato, tutti i residenti in quel Quartiere che hanno compiuto i 16 anni alla data della votazione.

3. Le cariche di Consigliere comunale, di Assessore e di Sindaco sono incompatibili con quella di Referente; l'incompatibilità è estesa ai genitori, figli o coniugi, degli Assessori e del Sindaco.

4. Le candidature sono presentate alla Segreteria comunale, entro le ore 12 del venerdì antecedente la data della votazione, mediante apposito modulo inoltrato anche tramite posta elettronica.

5. Le elezioni si svolgono la prima domenica dopo 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del bando. La votazione si svolge di mattina, dalle ore 11 alle ore 13, ed è preceduta da un momento di discussione, dalle ore 9 alle ore 11. Discussione e votazione sono svolte alla presenza di due Consiglieri comunali, indicati dal Sindaco, che svolgono i ruoli di moderatori e membri di seggio. È allestito un seggio in ognuno dei Quartieri di cui all'art. 2 del presente regolamento.

6. Se le candidature non raggiungono il numero minimo di 3, il Comitato non si costituisce. In tal caso sono convocate nuove elezioni entro un anno da quelle precedenti, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo. Se anche alle successive elezioni non si raggiunge il numero minimo di 3 candidati, il Comitato non si costituisce definitivamente e nuove elezioni si terranno solo dopo il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Per la zona D (San Salvatore) sono sufficienti 2 candidati perché il Comitato possa costituirsi.

7. Le elezioni per i Referenti sono valide solamente se ad esse prendono parte almeno 30 votanti per le zone A e C, 15 votanti per la zona B, 10 votanti per la zona D. In mancanza del numero minimo di votanti, il Comitato non si costituisce. In tal caso nuove elezioni sono convocate entro un anno da quelle precedenti, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo. Se anche alle successive elezioni non si raggiunge il numero minimo di votanti, il Comitato non si costituisce definitivamente e nuove elezioni si terranno solo dopo il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

8. L'intera procedura è coordinata e definita da una Commissione elettorale formata dal Sindaco o dal Vice-Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale e da n.2 componenti effettivi della Commissione Affari istituzionali (di cui uno di minoranza) scelti dalla stessa.

9. I Referenti entrano in carica, dopo lo spoglio dei voti, non appena proclamati dalla Commissione elettorale di cui sopra.



ART. 8 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE

1. L’Assemblea è il fulcro dell’attività del Comitato di Quartiere. Le sue riunioni devono essere tenute in luogo aperto al pubblico, previamente concordato con l’Amministrazione comunale.
2. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate dal Portavoce, anche su richiesta di 15 residenti (zone A e C) o 10 residenti (zone B e D), o dal Sindaco, nel caso di cui all’art. 9, comma 3. La convocazione avviene previa comunicazione alla Segreteria comunale e al Sindaco, anche tramite email, almeno 7 giorni prima della data della riunione. All’avviso di convocazione viene data massima pubblicità.
3. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Portavoce con la collaborazione dei Referenti presenti.
4. Il Portavoce nomina, di concerto con i Referenti presenti, un segretario, individuato volta per volta. Il segretario è incaricato di redigere un sintetico verbale della seduta in cui devono essere riportati luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle decisioni assunte con le relative votazioni. Il Portavoce è responsabile dell’accuratezza del verbale.
5. In ogni caso è compito del Portavoce provvedere, dopo ogni riunione dell’Assemblea, alla consegna del verbale redatto dal segretario presso la Segreteria comunale, che provvede a trasmetterlo alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo consiliari.
6. Alle riunioni dell’Assemblea possono intervenire il Portavoce, i Referenti, i residenti in quel Quartiere e, se presenti, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
7. Nel corso della riunione possono essere affrontate discussioni generali e, nel rispetto delle forme e dei limiti di cui al successivo art. 9, possono essere approvati istanze, proposte, suggerimenti e richieste.

ART. 9 – RAPPORTI TRA COMITATO DI QUARTIERE E AMMINISTRAZIONE

1. Qualora all’Assemblea prendano parte, oltre al Portavoce e almeno 1 Referente, non meno di 10 cittadini (zone A e C), 7 cittadini (zona B) o 5 cittadini (zona D) residenti in quel Quartiere, l’Assemblea può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, istanze, proposte, suggerimenti e richieste d’interesse del singolo quartiere, quali ad esempio:
 - a) interventi manutentivi di strade, piazze, fabbricati, verde pubblico di competenza del Comune;
 - b) finanziamenti e realizzazioni di opere pubbliche;
 - c) interventi relativi al campo sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.
2. Le istanze, le proposte, i suggerimenti e le richieste sono depositati a cura del Portavoce nella Segreteria comunale, affinché siano protocollati. È fatta salva la possibilità che il Portavoce o uno



dei Referenti si attivino, dopo l'Assemblea e prima del deposito in Segreteria, per raccogliere ulteriori sottoscrizioni (indicanti nome, cognome, indirizzo ed estremi del documento di identità del sottoscrittore) tra i residenti di quel Quartiere.

3. Alle istanze, alle proposte, ai suggerimenti e alle richieste deve essere fornita risposta scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia entro 30 giorni dalla data del protocollo. La risposta deve essere indirizzata al Portavoce del Comitato di Quartiere e pubblicata in una pagina dedicata sul sito internet istituzionale. In alternativa il Sindaco può decidere di fornire la risposta nel corso di una successiva riunione dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro 60 giorni dalla data del protocollo dell'istanza, proposta, suggerimento o richiesta, e svolta alla presenza del Sindaco o di un Assessore o di un funzionario comunale da lui indicato.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEI REFERENTI

1. Il Referente presenta le proprie dimissioni al Portavoce, mentre il Portavoce presenta le proprie dimissioni, da Portavoce e da Referente o solo da Portavoce, alla Giunta comunale. Sarà considerato decaduto il Referente che non si presenti alle riunioni dell'Assemblea per cinque volte continuative e senza giustificato motivo.

2. La Giunta comunale provvede a deliberare la surrogazione nella prima riunione successiva alla presa d'atto della decadenza, attingendo dalla graduatoria dei candidati Referenti non eletti.

3. Se la graduatoria è esaurita, il Comitato continua la propria attività finché il numero di Referenti è di almeno 2.

4. Qualora il numero di Referenti scenda al di sotto di due, il Comitato di Quartiere decade e viene attivato, entro 3 mesi, un nuovo bando secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 11 – DURATA IN CARICA

1. I Comitati di Quartiere decadono in ogni caso a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Con l'insediamento della nuova Amministrazione verrà posta in essere la procedura prevista dall'art. 7 per la nomina dei nuovi Comitati di Quartiere.

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 28/11/2016 con atto n. 50– esecutivo

f.to IL SINDACO
Samuele Astuti



f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

Il REGOLAMENTO è stata pubblicato all'Albo on-line dal 30 dicembre 2016 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 gennaio 2017



f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri